

Informazioni sulla Banca:

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede legale e amministrativa in Desio (MB), 20832, via Rovagnati n. 1, Codice Fiscale n. 01181770155, Partita IVA n. 10537880964, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi - Capitale Sociale Euro 70.692.590,28 i.v. - R.E.A n. MB129094 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n.3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3440/5 - www.bancodesio.it - areacomunicazione@bancodesio.it - N. iscrizione RUI D000190058 - intermediario soggetto a vigilanza IVASS www.ivass.it - tel.0362/6131 - fax.0362/488212

Dati del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede:

Nome / Ragione Sociale:

Indirizzo:

Qualifica / Iscrizione ad Albi:

Telefono:

Email:

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Operazioni di Factoring Anticipo Crediti Futuri**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL FACTORING ANTICIPO CREDITI FUTURI**

Il factoring è un contratto con il quale il Banco (di seguito, il "Factor" o anche il "Cessionario") acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati da un proprio cliente cedente (di seguito, il "Cedente") verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi.

Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela. La cessione pro solvendo è l'operazione di factoring senza assunzione, da parte della Banca, del rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi.

L'acquisto dei crediti può essere o meno comunicato ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Con il prodotto Anticipo Crediti Futuri, strutturato come Appendice al contratto di factoring, il Factor anticipa alla Cedente una quota variabile del valore imponibile di un contratto di fornitura/ordini, per cui sia già stata effettuata la notifica della cessione ai debitori ceduti, anche prima che i crediti siano venuti ad esistenza ai sensi della Legge 52/91.

L'Anticipo Crediti Futuri viene concesso esclusivamente come attività aggiuntiva al factoring ordinario.

La scadenza dell'anticipazione è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nell'Appendice stessa.

Il finanziamento è riservato ad aziende operanti in Italia/clienti non consumatori. Il finanziamento deve necessariamente essere richiesto e attivo per scopi riferibili all'attività imprenditoriale e professionale del Richiedente, il quale dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, di stipularlo esclusivamente per scopi riferibili all'anticipo di crediti futuri.

Il recupero dell'anticipazione avviene attraverso la trattenuta di una parte delle anticipazioni, di volta in volta richieste sul factoring ordinario, secondo quanto previsto nell'Appendice al Contratto.

Principali Rischi – Il rischio di mancato pagamento ai debitori resta a carico del cedente, che pertanto garantisce la solvenza di ogni debitore i cui crediti sono oggetto di cessione.

Il Cedente garantisce altresì la certezza, liquidità ed esigibilità a scadenza dei Crediti e assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni o la violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate nel contratto comporta, in via di principio: (i) la risoluzione della cessione legittimando la Banca a chiedere la restituzione di quanto pagato come corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, maggiorato degli interessi contrattualmente

previsti; e (ii) l'obbligo del Cedente di indennizzare e manlevare la Banca in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa, subiti dalla Banca a causa di tale inadempimento o violazione. Nel corso del rapporto il Corrispettivo di nuovi crediti può variare in funzione della tipologia di credito, delle condizioni della controparte cedente e del debitore ceduto. Nel caso di mancato pagamento dei singoli debitori alla scadenza la società di factoring ha diritto di richiedere al cedente la restituzione delle somme eventualmente anticipate quale pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre al pagamento degli interessi, spese e commissioni concordate.

In caso di anticipazione in divisa diversa da quella in cui è espresso il credito oggetto di cessione, resta a carico del cliente Cedente il c.d. "rischio cambio", inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del cambio valutario.

In caso di anticipazioni con operazioni a tasso variabile resta a carico del cliente l'incremento dell'entità del tasso di interesse in relazione all'andamento del parametro di riferimento.

L'importo del debito residuo dell'Anticipazione Crediti Futuri dovrà essere rimborsato anticipatamente nei In caso di inosservanza, totale o parziale, da parte del Cedente, degli obblighi assunti nei confronti del Factor,

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL’OPERAZIONE

COMMISSIONI ALLA CESSIONE	Valore
COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL NETTO DELLE NOTE CREDITO – IMPORTO NETTO DI CESSIONE	3,00%
COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	3,00%
COMMISSIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CONTRATTI E/O ORDINI E/O SAL	3,00%
COMMISSIONE MENSILE DI PLUSFACTORING DA PERCEPIRE PER RITARDATO PAGAMENTO DEI CREDITI CEDUTI, DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEGLI STESSI A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	1,00%
COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT PER MESI DURATA NOMINALE	1,00%
COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI DA APPLICARSI SU OPERAZIONI DI SCONTO	3,00%
COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT SU CREDITI CEDUTI DA APPLICARSI SU OPERAZIONI DI SCONTO	5,00%
COMMISSIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI ACQUISTATI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	5,00%
COMMISSIONE DI MANCATO UTILIZZO DEL PLAFOND PRO SOLUTO	0,50%
COMMISSIONE DI RIACQUISTO CREDITI	5,00%
COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	5,00%
COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	5,00%
COMMISSIONE DI GARANZIA MESE DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	1,50%
COMMISSIONE DI GARANZIA MESE DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	1,50%
GIORNI VALUTA	Valore
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI A MEZZO BONIFICO	15 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI A MEZZO ASSEGNO	15 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER EFFETTI AL DOPO INCASSO	20 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SBF RI.BA.	25 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SBF EFFETTI	25 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCR MATURITY RD	25 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI	6 gg
GIORNI VAL LAVORATIVI ACCREDITI MATURITY RBE	25 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SBF SDD	25 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITI MATURITY SDD	25 gg
GIORNI VALUTA FISSI PER SCONTO CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RD	30 gg

GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER SCONTO CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RD		20 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER SCONTO CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RIBA		20 gg
SPESE PER GESTIONE DOCUMENTO		Valore
SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI SCADENZA DI FATTURA CEDUTA O DOCUMENTO SIMILARE		€ 25,00
SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI FATTURA CEDUTA E/O NOTA CREDITO O DOCUMENTO SIMILARE		€ 25,00
SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER FATTURA CEDUTA O DOCUMENTO SIMILARE		€ 25,00
SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER FATTURA CEDUTA E/O NOTA CREDITO O DOCUMENTO SIMILARE		€ 25,00
SPESE DI HANDLING PER DISTINTA		€ 25,00
SPESE LEGALI		€ 2.000,00
SPESE PER OPERAZIONE		€ 5,00
SPESE CERTIFICAZIONE CONTABILE		€ 75,00
SPESE CERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA		€ 75,00
SPESE PER NOTIFICA CESSIONE		€ 5,00
SPESE PER COMUNICAZIONI PERIODICHE		al costo
SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI		€ 400,00
SPESE INCASSO		Valore
SPESE INCASSO EFFETTI		€ 15,00
SPESE INCASSO RID		€ 15,00
SPESE INCASSO RI.BA.		€ 15,00
SPESE INCASSO SDD		€ 15,00
SPESE INSOLUTO RI.BA.		€ 47,00
SPESE INSOLUTI SDD		€ 47,00
SPESE INSOLUTO EFFETTI		€ 47,00
SPESE INSOLUTO SDD		€ 47,00
SPESE RICHIAMO RI.BA.		€ 20,00
SPESE RICHIAMO EFFETTI		€ 20,00
SPESE ISTRUTTORIA		Valore
SPESE PER ISTRUTTORIA		€ 2.000,00
SPESE PER RINNOVO ANNUALE		€ 300,00
SPESE INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE		€ 250,00
SPESE RINNOVO INFORMAZIONE PER SINGOLO DEBITORE		€ 250,00
SPESE A FORFAIT PER VALUTAZIONE DEBITORE		€ 3.000,00
COSTO SERVIZIO INTERNET FACTORING		€ 0,00
TASSI INTERESSE ANTICIPAZIONI		Valore
TASSO DI INTERESSE SU ANTICIPAZIONI FISSO	TASSO INTERESSE POSTICIPATO	sino a 50.000 Eur pari al 8,650%
		oltre a 50.000 Eur pari a 8,650%
	TASSO INTERESSE CON LIQUIDAZIONE ANTICIPATA	sino a 50.000 Eur pari al 8,650%
		oltre a 50.000 Eur pari a 8,650%
TASSO DI INTERESSE SU ANTICIPAZIONI INDICIZZATO: Il tasso di interesse viene dato dalla somma algebrica del parametro di riferimento e dello spread stabilito	TASSO DI INTERESSE DEBITORE NOMINALE ANTICIPATO SU CREDITI ACQUISTATI A TITOLO DEFINITIVO (ATD)	sino a 50.000 Eur pari al 8,650%
		oltre a 50.000 Eur pari a 8,650%
	TASSO INTERESSE POSTICIPATO	sino a 50.000 Eur pari al 8,650%
		oltre a 50.000 Eur pari a 8,650%

contrattualmente. Il tasso applicato in ogni caso non sarà mai superiore a:

	TASSO INTERESSE CON LIQUIDAZIONE ANTICIPATA	sino a 50.000 Eur pari al 8,650%
		oltre a 50.000 Eur pari a 8,650%
	TASSO DI INTERESSE DEBITORE NOMINALE ANTICIPATO SU CREDITI ACQUISTATI A TITOLO DEFINITIVO (ATD)	sino a 50.000 Eur pari al 8,650%
		oltre a 50.000 Eur pari a 8,650%

Descrizione principali parametri di riferimento / indicizzazione	Valore assunto dal parametro al 01/10/2026	Modalità di determinazione del parametro
MEDIA EURIBOR 3 MESI	2,669	Criterio di indicizzazione: Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta dell'Euribor (EuroInterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 365 giorni a 3 mesi/6 mesi riferita al mese, applicato con decorrenza il primo giorno del mese.
MEDIA EURIBOR 6 MESI	2,932	A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor rilevate da "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da autorevole fonte finanziaria). Periodicità di revisione: Il tasso è oggetto di revisione ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese oggetto di rilevazione.

In carenza di pubblicazione dei valori dell'“Euribor 365”, in conformità ai criteri già adottati da EMMI (European Money Markets Institute, amministratore dell'indice “Euribor”), per ottenere il valore di tale parametro, si procederà alla rilevazione dell'indice Euribor su base act/360 (“Euribor360”) di pari scadenza, pubblicato da autorevoli fonti di informazione finanziaria, e quindi a dividere il valore così ottenuto per 360 e a moltiplicare il risultato per 365, arrotondando tale importo alla terza cifra decimale. Tasso Ufficiale di Riferimento: è il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della Banca Centrale Europea (indicato nella presente come “T.U.R.”) rilevato alla data di pubblicazione della delibera di variazione sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” o su altra autorevole fonte d'informazione. Il tasso così rilevato troverà applicazione, senza alcun arrotondamento, con la decorrenza indicata nel comunicato della Banca Centrale Europea e sarà applicato fino alla successiva variazione.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti il rimborso degli oneri e spese vive documentabili sostenuti dal Banco, quali a titolo esemplificativo: spese bancarie, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo sugli effetti, documenti contabili, ecc. ed IVA se dovuta.

Il Banco recupera le spese postali di produzione e invio documenti in forma cartacea pari rispettivamente ad Euro 0,40 e Euro 0,70.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo al "factoring", può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancodesio.it

CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL SERVIZIO E L'OPERAZIONE

RECESSO E RECLAMI

Diritto di Recesso

Sia il Factor che il Cedente potranno esercitare la facoltà di recesso dal contratto relativo al servizio Factoring Anticipo Crediti Futuri, dandone ognuna comunicazione all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, P.E.C., telegramma o telefax, senza obbligo di motivazione nè di preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 3 (tre) gg salvo il maggior termine necessario a curare l'incasso dell'obbligazione contratta dal Cedente.

Reclami

Il Cedente può presentare un reclamo al Factor attraverso una delle seguenti modalità:

- Per posta ordinaria all'indirizzo: Banco di Desio e della Brianza Spa, Ufficio Reclami, Via Rovagnati n.1, 20832 Desio (MB);
- Per posta elettronica all'indirizzo: reclami@bancodesio.it;
- Per posta elettronica certificata all'indirizzo: reclami@pec.bancodesio.it;
- Per fax al numero: 0362-488201.

L'Ufficio Reclami provvede ad evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di loro ricezione ovvero entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto servizi di pagamento.

Se il Cedente non è soddisfatto della risposta del Factor, o non ha ricevuto riscontro da quest'ultimo nel termine sopra previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità indicate nell'apposita guida, che il Factor mette a disposizione della clientela presso le proprie Filiali e sul proprio sito internet.

Il Cedente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) con le modalità stabilite da detto organismo, disponibili in Filiale o consultabili sul sito www.conciliatorebancario.it

La Guida Pratica all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario, sono a disposizione del Cedente presso ogni Filiale e sul sito internet del Factor.

Il Factor e il Cedente concordano che qualora quest'ultimo intendesse avviare, con riferimento al contratto di Maturity, una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ogni contestazione dovrà essere sottoposta in via esclusiva al Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia).

Resta ferma in ogni caso la facoltà per il Cedente - e/o il Garante- di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità sopra descritte.

Legenda

- **Euribor** - Acronimo di Euro Interbank Offered Rate, tasso di riferimento che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. In carenza di pubblicazione dei valori dell'"Euribor 365", in conformità ai criteri già adottati da EMMI (European Money Markets Institute), organismo che presiede al calcolo dell'indice "Euribor", e secondo quanto a suo tempo indicato anche dal D.M. 23/12/1998, per ottenere il valore di tale parametro si procederà alla rilevazione dell'indice Euribor su base act/360 ("Euribor 360") di pari scadenza, pubblicizzato da autorevoli fonti di informazione finanziaria e, quindi, a dividere il valore così ottenuto per 360 e a moltiplicare il risultato per 365, arrotondando tale importo alla terza cifra decimale. Nell'ipotesi in cui il parametro di riferimento dovesse essere modificato in modo sostanziale, scomparire e/o non essere più rilevato, la Banca provvederà a sostituire il predetto parametro con un parametro alternativo, individuato secondo i piani di sostituzione degli indici di riferimento pubblicati sul sito internet della Banca.
- **Factor**: indica, oltre al Banco di Desio e della Brianza S.p.A, anche il Factor estero o la società corrispondente di cui lo stesso si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;
- **Crediti**: indica sia a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno dall'esecuzione di contratti di fornitura di beni e/o prestazione di servizi stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa, sia b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
- **Cessione**: indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor, anche in massa, i propri crediti esistenti e/o futuri come sopra definiti; alla Cessione si applica la Legge n. 52 del 21/02/1991 e successive modifiche ed integrazioni nel caso dei Crediti indicati sub a) mentre solo gli artt. 1260 e ss. Cod. Civ. nel caso dei Crediti sub b).
- **Cedente o Fornitore**: indica l'impresa (anche individuale) o la società che sottoscrive il contratto di factoring.
- **Debitore**: indica il debitore ceduto tenuto ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più Crediti;
- **Commissione**: indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.
 - o *commissione "mese"*: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
 - o *commissione "flat"*: è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare;
 - o *commissione di plusfactoring*: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento;
- **Corrispettivo della cessione di credito**: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo il Debitore ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento
- **Giorno lavorativo**: indica qualsiasi giorno in cui le banche siano aperte a Milano o Roma; qualora un pagamento debba essere effettuato in una data che non sia un Giorno lavorativo, il pagamento sarà effettuato il Giorno Lavorativo immediatamente successivo;
- **Pro Soluto**: assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi tale rischio;
- **Pro solvendo**: indica che per determinati crediti ceduti il Factor non ha rinunciato alle garanzie di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore;
- **Notifica**: comunicazione al Debitore della intervenuta cessione del credito, tramite la quale il debitore è impegnato ad effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del Factor;
- **Interessi**: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dal Facto o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
- **Reclamo**: indica ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un'omissione;
- **Spese di Handling**: Indica le spese di lavorazione da percepire per singola rata di fattura ceduta e/o nota di credito e/o documenti similari;
- **Tasso di mora**: tasso al quale sono dovuti, a titolo di penale, gli interessi per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **DSO (Date of Sales Outstanding)**: indica la durata media del credito calcolata dalla data di emissione della fattura sino alla data di presunto incasso del credito, espressa in numero di giorni, come concordata tra il Fornitore e il Factor sulla base dell'esperienza di incasso acquisita con il debitore;
- **Stress time**: indica la maggiorazione al DSO, espressa in numero di giorni, concordata tra il Fornitore e il Factor al fine di assorbire eventuali ritardi nel pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione;
- **Valuta**: indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi;
- **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**: Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della

legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancodesio.it